

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI SARDEGNA ODV

Via San Domenico Savio, snc c/o Oratorio Salesiano 08100 NUORO

Iscritta al N. 2630 del Registro Gen. del Volontariato R.A.S.

C.F. 93053690918 — Pec: trapiantati.sardegna@pec.it

COD. IBAN: IT78Q0101517306000035002310



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 20 Febbraio 2021 alle ore 10,30, in modalità teleconferenza, si è tenuta l'assemblea Straordinaria dell'Associazione Trapiantati A.T.S. ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Proposta variazione con integrazione dello Statuto societario agli articoli 2 e 24;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Signor Luigi Costanzo Bellu, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Signor Sergio Zara.

Presiede la seduta, in base a quanto disposto dallo Statuto dell'Associazione, il Presidente Luigi Costanzo Bellu, il quale, constatata la presenza in modalità videoconferenza di n. 49 soci, aventi diritto di voto, con n. 134 deleghe su un n. totale di 499 soci iscritti, dichiara l'Assemblea validamente costituita, e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica ai soci presenti che la Dirigente del Registro Generale del Volontariato Sardegna, con nota prot. 815 del 29/01/2021 ha fatto presente l'esigenza di adeguare lo Statuto sociale a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D. Leg.vo 117/17 per i seguenti punti : 1) indicare espressamente , oltre alle attività presenti nello Statuto, una o più attività di interesse generale tre quelle indicate dall'art. 5 D.L. comma 1, n. 117/17. 2) Indicare le modalità di accesso ai libri sociali obbligatori.

Pertanto, il presidente Bellu propone di integrare l'art. 2 dello Statuto (Finalità e Attività) con i seguenti punti :

- D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- E) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Inoltre di integrare la parte finale dell'art. 24 (Libri sociali obbligatori) con il seguente paragrafo :

I libri sociali sono a disposizione dei soci presso la sede sociale. I soci possono prenderne visione presso la sede sociale, previa richiesta scritta da consegnare, con preavviso di 48 ore, al Presidente o al Segretario.

A questo punto il Presidente Bellu apre la discussione e tutti gli intervenuti condividono la proposta di delibera, che viene messa ai voti. La delibera viene approvata all'unanimità con voto palese.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, redatto dal Segretario Sig. Sergio Zara, dichiara conclusa l'assemblea straordinaria dei soci alle ore 12,25.

Il Presidente Luigi Costanzo Bellu

Il Segretario Sergio Zara

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Statuto "Associazione Trapiantati Sardegna O.D.V."

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Trapiantati Sardegna O.D.V." che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via San Domenico Savio snc, c/o Oratorio Salesiano, nel Comune di Nuoro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



ART. 2

(Finalità e Attività)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica. Ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di fornire informazioni sul trapianto di organi, di sostenere moralmente e fornire il necessario aiuto concreto, diretto od indiretto, ad adulti e/o bambini prima, durante e dopo il trapianto. Si propone inoltre di collaborare e/o promuovere l'attività di studio, di formazione e di ricerca nell'ambito dei trapianti d'organo e delle malattie epatiche.

E' altresì scopo dell'Associazione pubblicizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza di donatori, facendo, in tal modo, crescere la cultura della donazione degli organi, dei tessuti e del midollo osseo, curando, inoltre ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, o ne permetta la realizzazione.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono (individuare una o più attività di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017):

- A) Promuovere l'assistenza ai trapiantati d'organi, ai trapiantandi e, più in generale, a pazienti con patologie critiche;
- B) Approntare punti di accoglienza, dove accogliere ed assistere i malati in generale e i loro familiari che provengono da lontano e che devono rivolgersi agli Ospedali della zona per visite mediche, interventi chirurgici o per cure in generale, con particolare riguardo ai trapiantati e ai loro familiari, nel periodo post trapianto, oltre che ai pazienti in attesa di un trapianto d'organo;
- C) Fornire un servizio di trasporto da e per gli Ospedali del circondario o ad altre destinazioni (Aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e/o di pullman) richiesto dai propri soci trapiantati e/o malati in genere, con propri automezzi e/o prestazioni gratuite offerte dai propri volontari, (salvo i rimborsi per le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, previa autorizzazione della stessa associazione).
- D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- E) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- assistere i pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati, seguendoli da vicino, fornendo informazioni utili, aiutandoli nella ricerca di alloggio in occasione dei ricoveri in ospedale, tutelando nell'assistenza, ecc..
- organizzare manifestazioni, dibattiti, conferenze, convegni, testimonianze in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- fornire informazioni sui trapianti di organi attraverso la presenza di volontari formati e la distribuzione di materiale informativo ;
- promuovere l'attività di studio, di formazione e ricerca nell'ambito dei trapianti di organi e delle malattie epatiche attraverso la formazione di medici specializzandi in trapiantologia, pubblicazione di articoli scientifici, Organizzazione di eventi scientifici nel settore trapianti e delle malattie epatiche;
- svolgere opera attiva negli ospedali collaborando con medici ed infermieri attraverso un gruppo di volontari opportunamente formati;
- praticare, ovunque se ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, un'attenta opera di sollecito e stimolo alle istituzioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione e trapianto di organi e tessuti;

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Qualità di volontario)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta (metà più uno degli associati).

È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea.

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente, vice Presidente Vicario e vice Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea delibera, in prima convocazione alla presenza almeno di 1/3 degli associati e/o rappresentati e, in seconda convocazione, l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. In caso di impedimento del Presidente, l'assemblea viene presieduta dal vice Presidente Vicario o dall'altro vice Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9 (Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- L'approvazione del bilancio;

- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati.

ART. 10

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli soci. Il numero dei componenti è stabilito in quindici (15) e resta in carica per la durata di anni tre (3) e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere al proprio interno un comitato esecutivo formato da nr. cinque componenti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, per svariati motivi, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente resta in carica per la durata del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13
(Organo di controllo) (Eventuale)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti) (Eventuale)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16

(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario. L'inventario è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 20

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 21

(Assicurazione obbligatoria)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22
(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 23
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

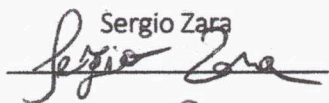
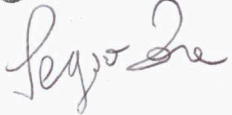
- Libro dei soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- Libro contabile (prima nota/cassa).

I libri sociali sono a disposizione dei soci presso la sede sociale. I soci possono prenderne visione presso la sede sociale, previa richiesta scritta da consegnare, con preavviso di 48 ore, al Presidente o al Segretario.

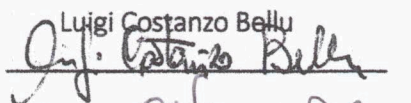
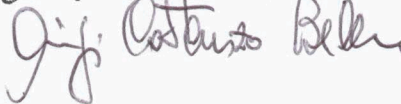
ART. 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

Sergio Zara



Il Presidente

Luigi Costanzo Bellu



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg.to il 12-03-21 al n° 397 serie 3
euro R SPENTE
di cui euro _____ per trascrizione
Il Direttore

Il Direttore Provinciale
Domenico D'Amico

